PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5462 di Venerdì 15 settembre 2023

Il decreto del 31 agosto e la nuova proroga per il tecnico manutentore

Il decreto ministeriale 31 agosto 2023 proroga al 25 settembre 2024 l'attuazione dell'articolo 4 del DM 1 settembre 2021 relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori di sistemi antincendio. Il tecnico e la nuova proroga.

Roma, 15 Set ? Con i tre importanti decreti ministeriali del 2021, che hanno portato all'abrogazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, ci sono stati importanti modifiche nella normativa sulla **prevenzione incendi**.

Una delle novità rilevanti è contenuta nel Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021 (cosiddetto "decreto Controlli") ? recante "*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" ?* e ha riguardato la necessaria **qualificazione dei tecnici manutentori.**

Malgrado la rilevanza di questa figura, a cui sono affidati gli interventi di manutenzione e di controllo periodico sugli impianti e sulle attrezzature antincendio, dopo il DM 1 settembre 2021 si è arrivati ad una **prima proroga** per la qualificazione con il DM 15 settembre 2022 (originariamente necessaria dal 25 settembre 2022 e prorogata al 25 settembre 2023) e successivamente ad una **seconda proroga** con il recente **Decreto ministeriale 31 agosto 2023**.

Con questa seconda proroga i tecnici manutentori antincendio avranno tempo fino al **25 settembre 2024** per mettersi in regola con le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto Controlli.

Per presentare il ruolo del tecnico manutentore e, specialmente, la nuova proroga, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Il decreto Controlli e la figura del tecnico manutentore qualificato
- Il decreto 31 agosto 2023 e la nuova proroga del manutentore antincendio

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS00D8.D] ?#>

Il decreto Controlli e la figura del tecnico manutentore qualificato

Il DM 1 settembre 2021 rende, dunque, **obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio**.

Ricordiamo che all'articolo 1 il **tecnico manutentore qualificato** è indicato come "*persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto"*. E la **qualifica** è presentata come il "*risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti"*.

Di **qualificazione dei tecnici manutentori** si parla nell'**articolo 4**.

Si indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da **tecnici manutentori qualificati** e le *'modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II'* del decreto.

Inoltre la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio *'è valida su tutto il territorio nazionale'*.

Nell'allegato II le **modalità di qualificazione del tecnico manutentore** sono poi articolate per generalità, docenti e contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, valutazione dei requisiti e procedure amministrative.

E si indica che il **tecnico manutentore qualificato** "*ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione*". Inoltre deve possedere "*i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio*".

I **percorsi di formazione** del manutentore qualificato devono poi "*essere orientati all'acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate*" nel Prospetto 1 che riprendiamo:

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali;
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione;

Ricordiamo che nell'allegato sono presenti altri prospetti:

- **Prospetto 2**: riporta le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1;
- **Prospetti dal 3.1 al 3.13**: riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro.

Il decreto 31 agosto 2023 e la nuova proroga del manutentore antincendio

Veniamo, dunque, alla **nuova proroga** che è contenuta nel **Decreto 31 agosto 2023** - *"Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»"* ? che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2023.

Quali sono le "**motivazioni**", le considerazioni che portano alla decisione di questa nuova proroga?

Nel decreto si parla genericamente di "**difficoltà connesse alle modalità di qualificazione** della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998".

E si indica che nella scelta della proroga è stato "considerato, altresì, il **particolare contesto emergenziale**, dovuto agli eventi meteorologici del maggio 2023 che hanno interessato ampie aree del territorio nazionale"

E dunque ? continua il decreto ? si è ravvisata "la necessità di **differire il termine della qualificazione dei tecnici manutentori** per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore".

Due gli articoli del nuovo **decreto del Ministero dell'Interno 31 agosto 2023**.

Posto che la data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 4, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, sono contenute nel comma 1-bis (aggiunto dal DM 15 settembre 2022) dell'articolo 6 del DM 1 settembre 2021, il **primo articolo** del nuovo decreto indica che "**al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2023» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2024»**".

Infine, l'articolo 2 riguarda l'**entrata in vigore** del decreto (*il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, cioè il 12 settembre 2023).

Ricordiamo, in conclusione, che in merito alla qualificazione dei tecnici manutentori sono stati pubblicate nei mesi scorsi anche varie note e circolari esplicative, ad esempio:

- la Nota del Ministero dell'Interno n. 12892 (che ha anticipato l'emanazione del DECRETO 15 settembre 2022)
- la Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021
- la Circolare n. 16579 del 7 novembre 2022
- la Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Ministero dell'Interno - Decreto 31 agosto 2023 - Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 con oggetto "DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Circolare n. 16579 del 07 novembre 2022 con oggetto "decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante 'Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81'".

Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it